

Le regole riformulate dal decreto del Fare sulla gestione dei materiali come sottoprodotti

Terre da scavo, conta l'attività

Meno adempimenti se il cantiere è a basso impatto

DI VINCENZO DRAGANI

Sarà il potenziale impatto ambientale dell'attività da cui derivano a determinare le regole cui le terre e rocce da scavo (non contaminate e destinate al riutilizzo in altro sito) dovranno essere sottoposte per poter essere gestite come «sottoprodotti» invece di veri e propri «rifiuti». Infatti, a parità di caratteristiche qualitative, se provenienti da attività ed opere soggette a «Via» e «Aia» (ossia Valutazione di impatto ambientale e Autorizzazione integrata ambientale) i citati residui potranno essere gestiti fuori dal regime dei rifiuti solo se rispetteranno le specifiche disposizioni tecniche e burocratiche sancite dal dm 161/2012, laddove gli stessi materiali, se provenienti da altre imprese, potranno essere gestiti come «sottoprodotti» dietro il semplice rispetto delle condizioni generali stabilite in materia dal «Codice ambientale» (dlgs 152/2006). Questo il nuovo scenario normativo disegnato dal cosiddetto decreto legge «del fare».

Materiali da scavo e «sottoprodotti». Tecnicamente, l'intervento in materia viene effettuato dal legislatore d'urgenza tramite la semplice delimitazione del campo di applicazione del dm Ambiente 161/2012 alle citate attività, delimitazione però che, innestandosi sulla complessa disciplina del dlgs 152/2006, provoca a valle una completa riformulazione della materia.

Fermo restando il principio

L'evoluzione normativa	
Fino al 5 ottobre 2012	Rispetto delle regole dettate dall'articolo 186 del dlgs 152/2006 (cosiddetto Codice dell'ambiente)
Dal 6 ottobre 2012 ad oggi	Rispetto delle norme recate dal dm Ambiente 161/2012
Dall'entrata in vigore del dl Fare	<ol style="list-style-type: none"> Per terre e rocce da scavo provenienti da attività ed opere soggette a Via e Aia (a esclusione di quelle ex articolo 109, dlgs 152/2006): - rispetto delle norme recate dal dm Ambiente 161/2012 Per terre e rocce da scavo provenienti da altre attività: - rispetto delle condizioni dettate dall'articolo articolo 184-bis del Codice ambientale.

in base al quale ogni sostanza o oggetto costituisce un «rifiuto» qualora il suo detentore intende disfarsene, il Codice ambientale prevede infatti diverse categorie di materiali da scavo, disciplinandone differenzialmente la gestione ossia:

- 1) il suolo non contaminato e il materiale allo stato naturale riutilizzato nello stesso sito di scavo (escluso ex lege dalla disciplina dei rifiuti in forza dell'articolo 185 del Codice);
- 2) il suolo scavato e contaminato destinato a utilizzo in altro sito (deve essere obbligatoriamente gestito come rifiuto);
- 3) il suolo scavato non contaminato e altro materiale allo stato naturale utilizzati in siti diversi da quelli di scavo (gestibili fuori dalla disciplina dei rifiuti solo se

rispettano le condizioni per poter essere inquadrati come «sottoprodotti»). Ed è proprio sulle condizioni specifiche per gestire come «sottoprodotti» tali ultimi materiali di scavo che interviene il dl Fare, condizioni che sono però già state oggetto di diversi interventi legislativi. Stabilite inizialmente dall'articolo 186 del dlgs 152/06, tali regole sono infatti poi state sostituite dalle (più severe) norme sancite dal dm Ambiente 161/2012, decreto che dal 6 ottobre 2012 si è imposto (in virtù della forza conferita dal dlgs 152/2006) come unica disciplina di riferimento in materia, provocando l'espressa abrogazione del citato articolo 186 del Codice ambientale.

Stessi residui, regimi diversi. Il dl Fare interviene

sul citato assetto limitandosi, come accennato, l'applicabilità del dm 161/2012 ai soli materiali da scavo (non contaminati e destinati a riutilizzo extra situ) derivanti da attività soggette a Via o Aia (ma a esclusione di quelle relative alla posa in mare, disciplinate dall'articolo 109 del Codice).

A seguito di tale previsione, ne deriva che per la gestione come sottoprodotti delle terre e rocce derivanti dalle attività a minor impatto ambientale (dunque, quelle non «Via» o «Aia») sarà dunque sufficiente (stante la perdurante abrogazione dell'originaria disciplina prevista dall'articolo 186 del dlgs 152/2006) il rispetto del (sempre operativo e) articolo 184-bis del Codice ambientale sui sottoprodotti in generale ed a mente del quale (si

ricorda) non sono «rifiuti» i residui che:

- sono originati da un processo di produzione di cui costituiscono parte integrante e il cui scopo primario non sia la loro produzione;
- sono destinati a riutilizzo certo ed effettuato nel corso dello stesso o successivo processo di produzione o utilizzazione;
- sono riutilizzabili direttamente senza alcun ulteriore trattamento diverso dalla «normale pratica industriale»;
- sono oggetto di riutilizzo «legale» (ossia tale da soddisfare i requisiti dei prodotti e senza impatti negativi per ambiente e salute umana). E ciò laddove le più gravi regole del dm 161/2012 prevedono invece il rispetto di precisi criteri qualitativi e adempimenti formali per il deposito e trasporto dei sottoprodotti.

Materiali di riporto. Da ultimo, il dl Fare interviene in materia anche in relazione alla disciplina dei «materiali di riporto» eventualmente contenuti nel suolo (ossia i materiali di origine antropica entrati a far parte dello stesso).

E ciò sia specificando la definizione datane dal dl 2/2012 (provvedimento di interpretazione autentica del dlgs 152/2006) sia stabilendo espressamente come la loro gestione al di fuori del regime dei rifiuti (ai sensi dello stesso Codice ambientale) sia possibile solo ove essi materiali di riporto risultino conformi ai limiti massimi previsti dai «test di cessione».

— © Riproduzione riservata —

* Class È IN EDICOLA

IL FUTURO NASCE IN ORIENTE

Il colosso coreano Samsung apre una nuova era digitale e tecnologica con una rivoluzione smart. Tutte le soluzioni multimediali più utili e flessibili che cambieranno la nostra vita.

Class

Il primo magazine al servizio dell'uomo *

Class-ditori



Per informazioni:
numero verde 800 822 195